STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
AMICI DELLE SETTIMANE MUSICALI DI ASCONA

Art. 1 Nome, sede e durata

Il 17 agosto 1964 è stata costituita con la denominazione Associazione per il promovimento culturale di Ascona, mutata il 20 giugno 2002 in AMICI DELLE SETTIMANE MUSICALI DI ASCONA, un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

La sede dell'associazione è ad Ascona.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 Scopo

L'associazione ha per scopo di riunire i sostenitori, gli amici e i partecipanti delle Settimane Musicali di Ascona, di propagandare e favorire la partecipazione agli eventi musicali e culturali delle Settimane Musicali di Ascona e di sostenere, segnatamente dal punto di vista finanziario, l'organizzazione degli eventi stessi.

L'associazione funge inoltre da tramite tra i soci e chi detiene la titolarità delle Settimane Musicali di Ascona

L'associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue alcun scopo di lucro.

Art. 3 Soci

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che fanno già parte della stessa o che fanno richiesta di adesione.

Il Comitato può respingere una richiesta di ammissione senza indicare i motivi.

Art. 4 Dimissioni

Chi non intende più far parte dell'associazione deve comunicare le proprie dimissioni al Comitato, tramite il presidente o il segretario, entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno civile con validità a contare dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Comitato può accettare anche le dimissioni che non rispettano il termine indicato.

Art. 5 Esclusione

Il Comitato può decidere l'esclusione di un socio in caso di grave violazione dello Statuto. La decisione va notificata al socio mediante lettera raccomandata, con indicazione dei motivi dell'esclusione. Il socio escluso può ricorrere contro tale decisione all'Assemblea Generale entro 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata da inviare al Presidente.

Il socio che dopo tre richiami non versa la quota sociale è escluso dall'associazione, senza diritto di ricorso all'Assemblea Generale.

Art. 6 Diritto sul patrimonio sociale

Resta escluso ogni diritto personale dei soci sul patrimonio sociale.

Art. 7 Quote sociali

Le quote sociali sono decise annualmente dall'Assemblea Generale.

Esse comportano attualmente:
- per i soci:
  - persone fisiche singole: CHF 700.--;
  - per coniugi/partner: CHF 1'100.--;
- per i soci sostenitori:
  - persone fisiche singole: CHF 1'100.--;
  - per coniugi/partner: CHF 2'000.--.

Le quote devono essere pagate entro il 30 giugno di ogni anno civile.

I soci dimissionari o esclusi devono versare le quote sociali sino alla fine dell'anno di esercizio sociale.

Art. 8 Responsabilità

Solo il patrimonio dell'associazione risponde degli impegni dell'associazione.

È esclusa ogni responsabilità personale dei soci, riservata la responsabilità personale degli organi giusta l'art. 55 cpv. 3 Codice Civile Svizzero.

Art. 9 Organi
Gli organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea Generale;
- il Comitato
- l'Organo di revisione.

Art. 10 Assemblea generale

L'assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato entro il 30 giugno di ogni anno civile.

Il Comitato o un quinto dei soci, indicando le proposte da mettere all'ordine del giorno, possono chiedere la convocazione di un'Assemblea Generale straordinaria da tenersi entro due mesi dalla domanda.

Le convocazioni devono essere inviate ai soci al più tardi 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea Generale e menzionare l'ordine del giorno.

Ogni socio può formulare proposte all'intenzione dell'Assemblea generale ordinaria. Tali proposte devono essere inserite nell'ordine del giorno se sono pervenute al Comitato entro la fine del mese di dicembre.

Art. 11

L'assemblea è diretta dal Presidente. In caso di suo impedimento essa è diretta da un altro membro del Comitato.

Il Presidente designa il segretario e gli scrutatori.

Il segretario redige il verbale. Esso verrà sottoposto alla successiva Assemblea generale per approvazione.

Art. 12

L'assemblea regolarmente convocata prende le sue decisioni qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 13

L'assemblea può decidere unicamente sui punti indicati all'ordine del giorno.

Art. 14

Ogni socio ha diritto a un voto.

È ammesso il voto per rappresentanza, limitatamente a un mandante per persona.

Art. 15

L'assemblea decide alla maggioranza dei soci presenti.

Il Presidente ha diritto di voto. In caso di parità il suo voto è decisivo, salvo nel caso di elezioni, nel quale decide la sorte.

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo alla maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

Le votazioni e le elezioni hanno luogo di regola per alzata di mano, a meno che non sia stato richiesto lo scrutinio segreto e la maggioranza dell'assemblea abbia aderito alla richiesta.

I soci in conflitto di interesse non possono votare sull'oggetto.

Art. 16

Sono di competenza esclusiva dell'assemblea:
a) l'approvazione del rapporto annuale del presidente, dei conti e lo scarico al Comitato e all'Organo di revisione;
b) la nomina del Comitato e del Presidente nonché dell'Organo di revisione e se del caso delle Commissioni decise dall'assemblea;
c) la revoca dei membri del Comitato, dell'Organo di revisione e delle eventuali Commissioni;
d) la nomina e la revoca del delegato dell'associazione in seno all'organizzazione delle Settimane Musicali di Ascona;
e) le decisioni sui ricorsi giusta l'art. 5;
f) la modifica dello Statuto;
g) le decisioni sui punti indicati sull'ordine del giorno;
h) la decisione di scioglimento dell'associazione e sulla liquidazione del suo patrimonio;

i) ogni altra decisione che per legge o Statuto è di sua competenza.

Art. 17 Comitato

Il Comitato si compone del Presidente, del vicepresidente, del segretario-cassiere e di al massimo altri quattro membri.

Il Comitato si costituisce autonomamente, ad eccezione del Presidente, che è eletto dall'Assemblea.

Art. 18

I componenti il Comitato sono eletti per un periodo di tre anni. Essi sono sempre rieleggibili.

Art. 19

Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.

Tre componenti il Comitato possono chiedere la convocazione di una seduta, che deve avvenire entro tre settimane dalla richiesta.

Delle sedute del comitato va tenuto un verbale.

Art. 20

Il Comitato decide solo se sono presenti almeno tre suoi componenti.

Il Comitato decide alla maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente ha diritto di voto; in caso di parità il suo voto è decisivo.

Le decisioni del Comitato possono anche essere prese per corrispondenza purché nessun suo componente vi si opponga. Tali decisioni devono essere integrate nel verbale della successiva seduta.

Art. 21

Il Comitato può decidere su ogni punto di sua competenza anche se non compreso dell'ordine del giorno purché nessun suo componente vi si opponga.

Art. 22

Il Comitato è competente per decidere su ogni punto che non sia di competenza esclusiva di un altro organo, in particolare:
a) direzione dell'associazione;
b) esecuzione delle decisioni dell'Assemblea generale;
c) rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi e decisione sul diritto di firma;
d) convocazione dell'Assemblea generale;
e) pianificazione e organizzazione delle manifestazioni dell'associazione;
f) elaborazione di eventuali regolamenti.

Art. 23 Organo di revisione

L'Organo di revisione è composto di due persone fisiche o giuridiche designate dall'Assemblea generale. Non necessariamente esse devono essere soci.

I componenti dell'Organo di revisione sono eletti contemporaneamente al Comitato e per un periodo di tre anni. Essi sono sempre rieleggibili.

L'Organo di revisione esamina la contabilità dell'associazione e redige all'intenzione dell'Assemblea generale un rapporto annuo, che va consegnato al Comitato almeno venti giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria.

Art. 24 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso unicamente in una Assemblea generale convocata esclusivamente a tale scopo. Per essere valida la decisione di scioglimento deve conseguire la maggioranza indicata all'art 16.

In caso di scioglimento (o di fusione) il patrimonio deve essere destinato ad un ente al beneficio dell'esenzione fiscale che persegua scopi analoghi a quello dell'associazione. l'Assemblea generale decide le modalità su proposta del Comitato.

Art. 25

Il Comitato esegue la liquidazione e presenta all'Assemblea generale un rapporto e i conti finali.

Art. 26 Iscrizione a Registro di Commercio

Su decisione dell'Assemblea generale l'associazione può essere iscritta nel Registro di Commercio.

Ascona, 24 marzo 2026

Il Presidente: Il Segretario:

Statuti approvati: 17 agosto 1964
Modificati: 29 luglio 1977
20 giugno 2002
28 aprile 2016
27 aprile 2018
24 marzo 2026